



# COMUNE DI BRANZI

PROVINCIA DI BERGAMO  
VIA ROMA, N.6 – 24010 BRANZI (BG)  
Tel. 0345.71006 Fax 0345.71363  
Codice Fiscale e Partita Iva 00619750169

PEC [comune.branzi@legalmail.it](mailto:comune.branzi@legalmail.it) Email [info@comune.branzi.bg.it](mailto:info@comune.branzi.bg.it)

Prot. n. 2288

Branzi, 20 Luglio 2016

## ORDINANZA N. 07/2016

PER L' INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DI VIABILITÀ PEDONALE SU STRADE E SENTIERI PUBBLICI

**OGGETTO:** Taglio siepi, arbusti e rami ai lati delle strade.  
**UBICAZIONE:** Territorio comunale.  
**PRESCRIZIONI:** Taglio siepi, arbusti e rami ai lati delle strade e rimozione immediata degli arbusti.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle strade pubbliche o private soggette al pubblico transito può costituire pericolo per la sicurezza del transito sia dei pedoni che dei veicoli, oltre che deturpare il decoro urbano del Territorio Comunale;

CONSIDERATO che le prescrizioni di cui all'articolo 29, comma 1° del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) sono tuttavia applicabili nella residuale ipotesi in cui oltre al restringimento o al danneggiamento della strada vi sia un oscuramento, o quantomeno se ne comprometta la leggibilità, della segnaletica stradale;

RILEVATO al riguardo che la maggior parte delle problematiche correlate alla scarsa manutenzione del verde prospiciente la pubblica via scaturisce dalla presenza di siepi, piante e/o arbusti che, al fine di contrastarne la fase vegetativa, non vengono correttamente e regolarmente sottoposti a potatura;

RITENUTO per tanto necessario intervenire al riguardo predisponendo un idoneo atto amministrativo che, di concerto al disposto del Nuovo Codice della Strada, concorra nel garantire la sicurezza della circolazione stradale e del transito dei pedoni, unitamente al decoro del patrimonio pubblico del Comune di Branzi;

VISTO l'articolo 29 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);

VISTI gli articoli 7bis e 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

### ORDINA

A tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, di provvedere:

- alla costante regolarizzazione di rami e fronde che si protendono sulla pubblica via compromettendo la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
- al mantenimento in condizioni decorose del verde privato, anche non confinante con la pubblica via ma che da questa risulti visibile.

## DISPONE

La divulgazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Web del Comune di Branzi e, per ogni dovuta ed opportuna conoscenza, verrà trasmessa tramite PEC al Comando Stazione Carabinieri di Branzi. Le forze di polizia stradale sono incaricate dell'osservanza del presente provvedimento.

Il mancato adempimento delle disposizioni della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00, da stabilirsi ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 07/08/1990 contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione o pubblicazione all'albo, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia (Legge n.1034 del 06/12/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della sua notificazione o pubblicazione all'albo (D.P.R. n.1199 del 24/11/1971).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(De Vuono Dott. Saverio)

Copia meccanografica – firmata ai sensi dell'articolo 3 del  
D.L.vo n. 39 del 12/02/1993